Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 12/1926 (1926)

Artikel: Kanton Tessin
Autor: [s.n.]
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-29391

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

§ 24. Der Rektor der Kantonsschule übt in jeder Hinsicht die Oberaufsicht über das Konvikt aus.

§ 25. Diese Konviktordnung ist dem Regierungsrate zur Genehmigung vorzulegen und im Amtsblatt zu veröffentlichen.

XXI. Kanton Tessin.

1. Allgemeines.

1. **Decreto esecutivo sull' igiene della scuola.** (Del 2 ottobre 1925.)

2. Scuola primaria e Scuole maggiori.

2. **Testo unico dei decreti esecutivi in applicazione della legge 21 settembre 1922 circa il riordinamento scolastico (Scuole maggiori).** (Del 18 febbraio 1925.)

3. **Decreto esecutivo in applicazione della legge 21 settembre 1922 circa riordinamento scolastico.** (Del 14 agosto 1925.)

4. **Decreto esecutivo a complemento di quello in data 14 agosto 1925 circa riordinamento scolastico.** (Del 7 settembre 1925.)

5. **Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico.** (Del 28 settembre 1925.)

6. **Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico.** (Del 19 ottobre 1925.)

7. **Decreto esecutivo circa riordinamento scolastico.** (Del 1⁰ dicembre 1925.)

3. Mittelschulen und Berufsschulen.

8. **Decreto esecutivo circa restituzione di tasse scolastiche.** (Del 22 maggio 1925.)

Il Consiglio di Stato
della Republica et Cantone del Ticino,

Visto il lemma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 4 maggio 1922 circa le tasse d'inscrizione alle scuole pubbliche dello Stato e visto l'art. 1 del decreto 29 dicembre 1922 circa lo stesso oggetto;

Richiamato il decreto esecutivo 21 settembre 1923, che modifica il decreto esecutivo 10 dicembre 1921 circa le classificazioni scolastiche ripristinando l'uso dei mezzi punti per graduare meglio il merito degli alunni;

Vista la necessità di porre in relazione i dispositivi riguardanti la restituzione delle tasse scolastiche con quelli che si riferiscono alle classificazioni;

Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

Decreta:

Art. 1. — Alla chiusura dell'anno scolastico sarà restituita l'intera tassa agli alunni che avranno ottenuto nell'attestato finale una somma di punti non inferiore di 3 unità alla somma massima conseguibile, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1. l'attesto non contenga nessuna nota inferiore al 5;
2. la nota 6 sia stata ottenuta nelle materie qui indicate:
   italiano, latino, storia e filosofia, se si tratta d'allievi del Liceo, corso filosofico;
   italiano, matematiche e fisica, se si tratta d'allievi del Liceo, corso tecnico;
   italiano et latino, se si tratta d'allievi del Ginnasio letterario;
   italiano et matematica, se si tratta d'allievi del Ginnasio, corso tecnico;
   italiano, calcolo e ragioneria, se si tratta d'allievi della Scuola di commercio.

Art. 2. — Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Officiale ed entra immediatemente in vigore.

---

4. Lehrerschaft aller Stufen.

9. Decreto legislativo circa onorario alle Maestre d'Asilo. (Del 15 gennaio 1925)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,

Decreta:

Art. 1. — L'onorario minimo per una maestra d'Asilo d'infanzia è di fr. 1200.— se la durata dell'Asilo è di 8 mesi, o meno; è di fr. 1400.— se la durata è di 9 mesi e di fr. 1600.— se la durata è di 10 mesi o più.

§ 1. — Nei Comuni i quali, in base all'ultimo censimento federale, contano una popolazione superiore a 3000 abitanti gli

onorari sopra indicati saranno aumentati di fr. 300.— e di fr. 400.— nei Comuni aventi oltre 5000 abitanti.

§ 2. — Agli onorari suddetti vanno inoltre aggiunti quattro aumenti triennali di fr. 50.— ciascuno che sono a carico dello Stato.

§ 3. — Dove il Comune o l'Amministrazione dell'Asilo, fornisca l'alloggio ed il riscaldamento gli onorari stessi saranno diminuiti di franchi cento.

Art. 2. — Gli onorari minimi stabiliti dall'art. 1, devono dai Comuni o dalle Amministrazioni, essere pagati alle maestre in tante rate mensili quanti sono i mesi di durata della scuola.

§. — Lo Stato paga ai Comuni o alle amministrazioni degli Asili, un sussidio corrispondente al 50 % dei minimi fissati dall'art. 1 compreso l'aumento previsto dal 1º § e ciò in due rate uguali alla fine dei mesi di aprile e di agosto.

Esso può inoltre facilitare loro l'acquisto degli arredi didattici necessari.

Art. 3. — Le maestre degli Asili alle quali è affidata la prima classe elementare riceveranno uno stipendio supplementare di fr. 200.— annui. Il contributo dello Stato, nella misura indicata dall'articolo precedente sarà esteso anche ad esso supplemento.

Art. 4. — Il presente decreto avrà effetto a partire dall'anno scolastico 1924—1925. Subito dopo la sua entrata in vigore le Amministrazioni degli Asili rinnoveranno in conformità di esso i contratti con le rispettive maestre.

Art. 5. — Per l'anno scolastico 1923—1924 sarà corrisposta alle maestre d'Asilo a titolo di complemento di stipendio una indennità eguale al 50 % dell'onorario minimo loro assegnato dal decreto 1º settembre 1919 escluso dall'onorario stesso lo speciale compenso previsto a favore di quelle alle quali è stata affidata la I classe elementare.

La indennità è per intiero a carico dello Stato.

Art. 6. — Il presente decreto abroga quello del 1º settembre 1919, gli articoli 24 e 25 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare, nonchè l'art. 13 per quanto concerne l'ammontare del sussidio ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile. Esso entra in vigore osservati i termini per l'esercizio del referendum, colla sua pubblicazione sul Bollettino Officiale delle leggi con effetto come all'art. 4.

---

10. Decreto legislativo per aggiunta all' organico 18 giugno 1920 dei funzionari scolastici. (Del 13 maggio 1925.)

II. Regolamento di applicazione delle leggi sulla Cassa Pensioni del Corpo Insegnante del Cantone Ticino. (Del 14 maggio 1925.)

Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone del Ticino,

Vista la legge 18 gennaio 1917/22 settembre 1922 sulla Cassa Pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino:

Su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione

Decreta:

I. Amministrazione e contabilità.

Art. 1. — La Cassa Pensioni del Corpo insegnante del Cantone Ticino è amministrata dai Dipartimenti della Pubblica Educazione, delle Finanze et del Controllo.

Art. 2. — Il Dipartimento della Pubblica Educazione presenta al Consiglio di Stato preavviso e proposte sulle domande di collocamento in pensione; esige le tasse degli assicurati ed i contributi dei Comuni e dello Stato nei modi determinati dalla legge; provvede al pagamento delle pensioni e dei sussidi; tiene la contabilità; preavvisa circa l'impiego delle eventuali eccedenze attive e del patrimonio della Cassa.

Art. 3. — Il Dipartimento delle Finanze e del Controllo vigila su tutte le operazioni contabili, sulla registrazione e sulla gestione generale della Cassa Pensioni, presenta al Consiglio di Stato le proposte riguardanti l'impiego dei capitali, e ne eseguisce le risoluzioni in merito.

Art. 4. — Il servizio di Cassa è affidato alla Banca dello Stato: ad essa sono consegnati in custodia i titoli ed i valori della Cassa Pensioni.

Art. 5. — L'importo delle tasse, dei contributi e di ogni provento viene direttamente versato alla Banca dello Stato sopra il conto corrente intestato alla Cassa Pensioni.

Ogni pagamento viene effettuato per mezzo della Banca stessa dietro mandato emesso dal Dipartimento della Pubblica Educazione e portante le firme dei Direttori del Dipartimento medesimo e di quello delle Finanze.

Per cura del Dipartimento della Pubblica Educazione ogni mandato viene accompagnato dalla distinta in doppio esemplare dei singoli beneficiari e dai vaglia postali relativi.

Art. 6. — Di ogni incasso, come di ogni pagamento la Banca dà immediato avviso al Dipartimento della Pubblica Educazione per le necessarie registrazioni.

Art. 7. — La Banca percepisce per le sue prestazioni, oltre le spese postali, una provvigione da convenirsi per la custodia dei titoli e l'incasso delle cedole ed eventualmente sul movimento di cassa calcolato sopra la sola colonna delle uscite.

Art. 8. — I principali registri della Cassa sono:

a) il giornale-mastro su cui vengono registrate in ordine cronologico e giorno per giorno le operazioni di entrata e di uscita;
b) il registro-elenco di tutti i membri attivi colla indicazione delle tasse ad ognuno di essi attribuite anno per anno e degli eventuali residui impagati degli anni precedenti e lo specchio riassuntivo dei contributi dello Stato e dei Comuni;
c) il registro dei pensionati colla indicazione della pensione mensile pagata ad ognuno;
d) il registro dei sussidi per funerali;
e) il registro restituzione tasse e indennità d'uscita;
f) il registro mandati a madre e figlia;
g) il registro inventario del patrimonio della Cassa.

Art. 9. — L'esercizio amministrativo della Cassa Pensioni si chiude col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10. —Alla chiusura di ciascuno esercizio il Dipartimento della Pubblica Educazione allestisce il bilancio consuntivo della annata e lo specchio della situazione patrimoniale e redige il rapporto di gestione. Entro il mese di febbraio convoca la Commissione di Revisione per la verifica dei conti e l'esame della gestione.

Art. 11. — Al segretario-contabile del Dipartimento della Pubblica Educazione è affidata la tenuta della registrazione.

II. Commissione esecutiva e di revisione.

Art. 12. Nella amministrazione della Cassa Pensioni del Corpo Insegnante, il Dipartimento di Pubblica Educazione è coadiuvato da una Commissione di sette membri eletta direttamente dal Corpo insegnante fra i membri della Cassa.

Art. 13. — La Commissione ha i seguenti compiti:

a) segue durante l'esercizio l'amministrazione per mezzo di due delegati tenuti ad almeno una visita ogni tre mesi;
b) rivede i conti alla fine dell'anno, verifica l'esistenza del patrimonio, esamina i bilanci, le situazioni finali, il rendiconto del Dipartimento e presenta il suo rapporto;
c) presenta pure rapporto sui seguenti oggetti che il Dipartimento della Pubblica Educazione e delle Finanze, seconde

le rispettive competenze, devono sottoporre al suo giudizio e cioè:

collocamento in pensione, riparti di supplemento di pensione, assegno di pensione o di sussidio ai parenti, indennità unica, impiego di capitali e di eccedenze di Cassa, nonchè eventuale revisione di pensioni già accordate;

d) dà il suo preavviso sull'interpretazione dello Statuto e sulle proposte di modificazione presentate dal Dipartimento o dai soci;

e) presenta al Consiglio di Stato le proposte di modificazione degli Statuti che ritenesse opportuno.

Art. 14. — La Commissione nomina fra i propri membri un presidente e un segretario, e i due revisori incaricati delle visite periodiche.

§ 1. Il Presidente dirige le discussioni e convoca la Commissione, o di sua iniziativa, o dietro proposta dei revisori, o sopra domanda di tre membri, dandone avviso al Dipartimento Educazione.

§ 2. Il segretario tiene su apposito registro i verbali delle sedute.

Art. 15. — Il rapporto della Commissione deve essere pubblicato contemporaneamente al rendiconto del Dipartimento ed ai consuntivi: ad ogni membro della Cassa sarà inviata una copia di questi documenti.

Art. 16. — La Commissione è rinnovata ogni cinque anni. La nomina avviene nel novembre dell'anno precedente quello in cui comincerà a funzionare.

Art. 17. — La nomina della Commissione ha luogo nel modo seguente:

a) Mediante avviso pubblicato nel Foglio Officiale il Dipartimento della Pubblica Educazione invita, entro il mese di settembre dell'ultimo anno del periodo quinquennale, i membri della Cassa Pensioni a presentare le liste dei candidati entro il mese di ottobre successivo;

b) le liste saranno spedite al Dipartimento della Pubblica Educazione: non conterranno più di sette nomi: e porteranno la firma di almeno quaranta membri della Cassa Pensioni. Esse veranno pubblicate nel F. O. per cura des Dipartimento della Pubblica Educazione nella prima settimana del novembre seguente;

c) entro il 20 di detto mese i membri attivi della Cassa Pensioni spediranno al Dipartimento della Pubblica Edu-

cazione la propria scheda servendosi di due buste, l'una chiusa per la scheda, l'altra, pure chiusa, per l'invio. Quest'ultima, che sarà fornita dal Dipartimento, porterà esternamente il nome del votante, scritto di sua mano, l'indicazione del Comune o della scuola ove insegna e la dicitura „Nomina della Commissione Consultiva della Cassa Pensioni Docenti".

La mancanza dell'indicazione del nome del votante ha per effetto la nullità della scheda. Sarà pure nulla la scheda consegnata alla posta dopo il 20 novembre;

d) La Commissione di spoglio, composta dal Presidente della Commissione e dai due revisori, riunita entro la prima settimana del dicembre successivo, dietro convocazione del Dipartimento della Pubblica Educazione procede allo spoglio nel modo che segue: registra il nome del votante, apre l'invio e depone nell'urna la busta contenente la scheda di voto; passa in seguito allo spoglio delle schede e proclama eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti rispettata la proporzione seguente: quattro docenti elementari, due docenti secondari ed un docente pensionato.

In caso di parità di voti deciderà la sorte.

Allo spoglio potranno partecipare, se lo crederanno, due delegati per ogni lista, i nomi dei quali saranno indicati sulle rispettive liste;

e) il risultato dello spoglio sarà comunicato al Dipartimento della Pubblica Educazione, che ne darà comunicazione mediante lettera agli eletti e con pubblicazione sul F. O. ai membri della Cassa Pensioni.

Art. 18. — Quando non vengono presentati che sette candidati il Dipartimento li proclama senz'altro eletti.

Art. 19. — I membri della Commissione ricevono una diaria di fr. 5.— per ogni giornata di seduta, di ispezione e di prestazioni e hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta (terza classe ferr.) e postali.

Le diarie e le indennità di trasferta si prelevano dalla Cassa Pensioni.

III. Tasse e contributi.

Art. 20. — L'incasso delle tasse è fatto mediante trattenuta sugli stipendi o sugli aumenti, come all'art. 11 della legge. Le tasse di quei docenti di scuola primaria che non avessero ancora conseguito il diritto al primo aumento per anzianità di servizio, saranno prelevate dal contributo che lo Stato deve ai Comuni per la scuola. I Comuni alla loro volta sono autorizzati a dedurre l'importo relativo dallo stipendio dei docenti. Il socio non può

fare direttamente alcun versamento di tasse se non è prima stato invitato, o autorizzato dal Dipartimento Educazione.

Art. 21. — Le tasse di cui il socio fosse in arretrato al momento del suo collocamento in pensione vengono prelevate dall'importo della pensione spettantegli in rate non eccedenti il 25 % dell'importo mensile della pensione.

Art. 22. — Salvo casi speciali ed urgenti nessuna restituzione di tasse può aver luogo prima del mese di dicembre di ogni anno.

§. Nella domanda per la restituzione delle tasse devono essere esattamente indicati gli anni di servizio del petente ed il Comune od i Comuni dove lo stesso ha fatto scuola.

IV. Pensioni.

Art. 23. — Il collocamento in pensione è deliberato dal Consiglio di Stato su domanda dell'interessato, e di regola, soltanto a due epoche dell'anno e cioè in febbraio ed in settembre.

La domanda è sottoposta al medico della Cassa, il quale riferisce al Consiglio di Stato mediante rapporto scritto sulle condizioni di invalidità o meno dell'interessato.

L'invalidità si verifica nei casi seguenti:

a) stato patologico di una durata probabile superiore ad un anno che ponga il docente nella impossibilità fisica ed intellettuale di adempire ai doveri del suo magistero;
b) stato patologico, che, pur avendo la durata suddetta, non costituisce condizione di impossibilità com'è superiormente definita, ma è di grave pericolo alla salute della scolaresca.

Nei casi ritenuti necessari la domanda di collocamento in pensione potrà essere sottoposta ad uno specialista in collaborazione col medico della Cassa.

Tuttavia il collocamento in pensione potrà essere deliberato dal Consiglio di Stato anche d'offizio sentito il parere del medico della Cassa in confronto:

a) del docente che, pur essendo manifestamente invalido, non avesse presentato domanda;
b) del docente che, non trovandosi più in grado di esercitare come occorre le sue funzioni, non fosse più rieletto alla scadenza del contratto.

Al docente chiedente d'essere collocato in pensione o ritenuto tale da dover esser collocato in pensione d'ufficio, sarà dato modo di produrre, prima del giudizio, certificati e rapporti di medici di sua fiducia. Il medico della Cassa è il medico cantonale, e gli eventuali specialisti sono designati dal Consiglio di Stato. Gli

onorari delle visite che saranno chiamati a fare sono a carico dei postulanti il collocamento in pensione e dei collocati in pensione su domanda o d'officio.

Art. 24. Le proposte di collocamento o meno in pensione dei richiedenti saranno fatte al Consiglio di Stato dal Dipartimento della Pubblica Educazione, udito il preavviso della Commissione consultiva e di revisione e saranno accompagnate da questo preavviso e da tutti gli atti indicati all'articolo precedente.

Art. 25. — Il Consiglio di Stato nel decreto di collocamento in pensione stabilisce l'ammontare della pensione ed assegna all'interessato un termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni in punto al conteggio di liquidazione. Trascorso detto termine, senza osservazioni, la somma è ritenuta definitiva.

Art. 26. — La pensione comincia a decorrere dalla data in cui cessa lo stipendio, se il docente è collocato a riposo durante l'anno scolastico: decorre invece dal 1° di ottobre se è stato collocato a riposo durante il periodo delle vacanze.

Art. 27. — Il pagamento viene fatto alla fine di ciascun mese. Sarà fatto per trimestre a quei pensionati che ne fanno domanda.

Art. 28. — Il pensionato che prende dimora all'estero deve lasciare nel Cantone un suo rappresentante abilitato a ricevere la pensione in suo nome.

§. Agli effetti del pagamento della pensione il domicilio dell'interessato deve essere stabile almeno per l'intero esercizio amministrativo. I cambiamenti di indirizzo non notificati entro il mese di gennaio di ogni anno non sono presi in considerazione, salvo casi eccezionali.

Art. 29. — Alla scadenza di ogni semestre e cioè al 1° gennaio ed al 1° luglio, il pensionato deve annunciare al Dipartimento della Pubblica Educazione il suo diritto alla pensione.

Art. 30. — Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione agente di sua iniziativa o ad istanza della Commissione consultiva e di revisione potrà, in ogni tempo sottoporre a nuova visita medica i docenti al beneficio della pensione.

Se l'invalidità risultasse cesseta o diminuita, la pensione sarà sospesa o ridotta tranne nel caso in cui il pensionato avesse esercitato la professione almeno per trenta anni o superato i 60 anni di età.

Art. 31. — Quando e finattanto che un membro pensionato avrà una occupazione permanente la quale — unitamente alla pensione

— gli procurasse un reddito superiore al suo onorario antecedente, la pensione dovrà essere proporzionalmente ridotta o anche totalmente sospesa.

Questa riduzione cessa per i pensionati all'età di 60 anni per le pensionate all'età di 50 anni (art. 20 legge 22 settembre 1922).

Art. 32. — Il presente regolamento entra in vigore colla pubblicazione nel Bollettino Officiale delle leggi e decreti della Repubblica e Cantone del Ticino ed abroga il regolamento 12 novembre 1920.

---

5. Verschiedenes.

12. Decreto esecutivo concernente l'Ufficio cantonale delle Proiezioni luminose destinate alle Scuole. (Del 25 marzo 1925.)

XXII. Kanton Waadt.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1925.

XXIII. Kanton Wallis

1. Berufsschulen.

1. Regulativ betreffend Unterstützung und Förderung der gewerblichen und kaufmännischen Berufslehre. (Vom 4. Dezember 1925.)

---

2. Lehrerschaft aller Stufen.

2. Reglement betreffend die Ruhegehaltskasse des Lehrpersonals des Kantons Wallis. (Vom 7. November 1925.)

Der Staatsrat des Kantons Wallis,

willens, die an das Lehrpersonal geleisteten Entschädigungen mit den bezogenen Gehältern, den sozialen Verhältnissen und den heutigen Lebensanforderungen in Einklang zu bringen;

eingesehen den Art. 24 des Dekretes vom 24. November 1906 betreffend die Pensionskasse der Lehrer und Lehrerinnen;

nach Anhörung der kantonalen Kommission der Pensionskasse und der Erziehungsvereine beider Kantonsteile;

auf den Antrag des Erziehungsdepartementes,

beschließt: